COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1334

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali, durante il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1950 (2692) 1334

PRESIDENTE 1334
QUINTIERI, *Relatore* 1334

Modificazioni all'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, concernente integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951. (2728) . 1335

PRESIDENTE 1335, 1336
QUINTIERI, *Relatore* 1335
TURCHI 1335
RUSSO CARLO 1335
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1336

Proposta di legge (*Seguito della discussione e non approvazione*):

PERLINGIERI: Modificazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, allo scopo di favorire la vendita e il consumo del vino. (2597) 1336

PRESIDENTE 1336, 1338
RUSSO CARLO 1336
TOZZI CONDIVI, *Relatore* 1336, 1338

PAG.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1336, 1337, 1338
BIAGIONI 1337, 1338
BIMA 1337
CREMASCHI CARLO 1337
CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* 1337

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità (*Approvato dal Senato*). (2694) 1339

PRESIDENTE . . . 1339, 1340, 1341, 1343
RIVA, *Relatore* 1339, 1341, 1342
SAILIS 1340, 1342
TOZZI CONDIVI 1340
RUSSO CARLO 1340, 1342
NUMEROSO 1341
LONGHENA 1341, 1342
MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità* 1342

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatore VARRIALE ed altri: Sconto sui biglietti dei pubblici spettacoli e manifestazioni sportive a favore di minorati dell'udito. (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*). (2135) 1344

PRESIDENTE 1344, 1345
RIVA, *Relatore* 1344
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1344
SAILIS 1344

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1345

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Martini Fanoli Gina.

Discussione del disegno di legge: Rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali, durante il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1950. (2692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali, durante il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1950.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento. L'onorevole Quintieri, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

QUINTIERI, *Relatore*. Dal 1° gennaio 1950 doveva avere inizio il finanziamento da parte dello Stato dell'attività assistenziale svolta dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali, in base agli accordi con l'E. C. A. e con l'organizzazione della Nazioni Unite per l'assistenza all'infanzia.

Lo stanziamento della somma occorrente per l'esercizio 1950-51 fu fatto con legge 30 novembre 1950, n. 994, che autorizzò la spesa di cinque miliardi di lire, per l'intero esercizio. Poiché, come è noto, l'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio, restò scoperto il semestre 1° gennaio-30 giugno 1950, e la somma occorrente, di due miliardi e mezzo di lire, fu inclusa nel disegno di legge presentato al Senato il 15 gennaio 1951, che comprendeva lo stanziamento di due miliardi e mezzo di lire per il primo semestre del 1950 e un secondo di cinque miliardi di lire all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, fino al riordinamento delle varie forme assistenziali.

Il disegno di legge fu esaminato dalla I Commissione permanente del Senato che, riconosciuta l'opportunità di dargli sollecito corso, per l'imminente inizio dell'esercizio 1951-52, cui si riferiva il finanziamento, ritenne necessario eliminare lo stanziamento di due miliardi e mezzo di lire, che si riferiva al primo semestre del 1950, in quanto la copertura di detta spesa doveva essere assicurata dalle maggiori entrate dell'esercizio 1950-51, per cui sarebbe stato necessario attendere l'entrata in vigore di un provvedimento legislativo di variazione al bilancio, presentato alla Camera dei deputati il 26 giugno 1951 ed approvato con legge 4 novembre 1951, n. 1196.

Il disegno di legge così modificato, con la esclusione cioè del finanziamento relativo al primo semestre del 1950, divenne legge 22 agosto 1951, n. 749, sicché, dovendosi rimborsare all'Amministrazione per gli aiuti internazionali le spese assistenziali sostenute nel periodo, 1° gennaio-30 giugno 1950, è stato predisposto il presente provvedimento.

Poiché si tratta di rimborsare all'Ente spese assistenziali, già sostenute, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per gli aiuti internazionali della somma di lire 2.500.000.000, a rimborso delle spese sostenute da detta Amministrazione, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1950, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per la gestione dei fondi di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1950, n. 994.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla spesa prevista dal precedente articolo 1 verrà fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 4 novembre 1951, n. 1196, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (3° provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, concernente integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951. (2728).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, concernente integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951.

Comunico che a questo disegno, la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Quintieri, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

QUINTIERI, *Relatore*. La legge 7 dicembre 1951, n. 1513, contenente le norme per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951, stabiliva, nell'articolo primo, la concessione di contributi in capitale, da parte dello Stato, a favore dei comuni e delle provincie i cui bilanci, per l'anno 1951, non riuscissero a conseguire il pareggio economico con i mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, fino ad un ammontare complessivo di sette miliardi e mezzo di lire. Consentiva ancora l'assunzione di mutui, da parte degli enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

Oltre tale fondo di sette miliardi e mezzo di lire è ancora disponibile un ulteriore fondo di circa due miliardi di lire, proveniente dalle somme destinate alla integrazione dei bilanci per l'esercizio 1950, che può essere utilizzato a favore dei bilanci del 1951, in virtù del disposto dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1951, n. 288.

Il fondo complessivo di nove miliardi e mezzo, come sopra costituito, non è però sufficiente a coprire il disavanzo verificatosi nei bilanci degli enti locali del 1951 sicché si è reso necessario provvedere col disegno di legge in esame, che eleva lo stanziamento precedente da sette miliardi e mezzo ad undici miliardi, con un aumento di tre miliardi e mezzo del fondo costituito dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1513.

Sicché, tenuto conto degli altri due miliardi già esistenti, in base alla legge 21 aprile 1951, n. 288, il fondo di integrazione per i bilanci 1951 sale a 13 miliardi di lire, che sono sufficienti per consentire ai bilanci degli enti locali deficitari di chiudere in pareggio l'esercizio 1951.

Il disegno di legge in esame risponde perciò ad una necessità attuale, in quanto non si può fare a meno di integrare i bilanci deficitari degli enti locali, in attesa delle nuove norme sulla finanza locale, che hanno appunto lo scopo di dar modo ai comuni e alle provincie di far fronte ai loro bisogni con mezzi propri. Invito pertanto la Commissione a dare la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Sono favorevole al disegno di legge che accoglie, sia pure parzialmente, una esigenza da me prospettata in sede di discussione di altro disegno di legge, al quale qui si fa riferimento.

Circa la sufficienza dei 13 miliardi, ho però ragione di avere più di un dubbio. È vero che sono stati risanati i bilanci con 13 miliardi, ma sono stati risanati previ tagli sulle spese, con ordinanze di applicazioni di supercontribuzioni e con autorizzazioni a contrarre mutui.

Quindi la mia proposta dell'anno scorso, molto modesta, in verità, perché proponeva di elevare lo stanziamento a 15 miliardi per integrare i bilanci, era ancora al di sotto delle reali necessità.

Tuttavia, al punto in cui siamo, trattandosi di bilanci del 1950, non si può fare altro che approvare il disegno di legge.

RUSSO CARLO. Voterò a favore del disegno di legge, che accoglie in parte i voti che sono stati già formulati dalla nostra Commissione in occasione dell'approvazione della legge 7 dicembre 1951, n. 1513.

Desidero, con l'occasione, pregare il Presidente della Commissione di rendersi interprete presso il Presidente della Camera della necessità che sia esaminato al più presto possibile dall'Assemblea il disegno di legge per il riordinamento della finanza locale. Se non viene approvato entro il corrente mese, la situazione dei bilanci locali diverrà grave. La nostra Commissione, che ha il compito di seguire le amministrazioni comunali e provinciali, non può non farsi eco presso il Presidente della Camera dell'urgenza che il carattere del disegno di legge riveste.

PRESIDENTE. Onorevole Russo Carlo, terrò conto della sua richiesta.

TURCHI. Voglio esprimere il mio consenso all'invito che ha fatto l'onorevole

Russo. Vorrei precisare che se il disegno di legge non è approvato entro il 15 corrente, nel caso che non si segua quella tal prassi relativa alla immediata esecutività di una legge, esso non potrà andare in vigore prima del 1° gennaio 1953. Di qui la necessità che entro il mese di giugno la legge sia approvata; poi, all'atto della pubblicazione, si stabilirà che essa entri in vigore il giorno successivo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa al voto.

Debbo aggiungere che i miliardi di contribuzione che sono previsti nel disegno di legge, servono per i comuni che non sono stati ancora compresi nel primo elenco.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato, previsto dall'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, in favore dei comuni e delle province, è elevato da lire 7 miliardi e mezzo a lire 11 miliardi.

(*È approvato*).

ART. 2.

La maggiore spesa di lire 3 miliardi e mezzo, di cui al precedente articolo, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950-51 con il fondo speciale iscritto al capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprî decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Perlingieri: Modificazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, allo scopo di favorire la vendita e il consumo del vino. (2597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Perlingieri: Modificazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, allo scopo di favorire la vendita e il consumo del vino.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Carlo. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO. Desidero fare una dichiarazione. Poiché l'esame della proposta di legge fu in una precedente seduta rinviato per ulteriori accertamenti in merito alla portata dell'articolo 95 della legge di pubblica sicurezza, desidero precisare che, per la legislazione attuale, il rapporto è di 1 a 1000 anche per la vendita del vino oltre che dei liquori.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Nelle bevande abbiamo tre categorie: gli analcolici, gli alcolici e i super alcolici. Il vino è tra gli alcolici e il rapporto è, come ha ricordato l'onorevole Russo, di 1 a 1.000 abitanti. La proposta di legge Perlingieri vorrebbe ridurlo a 1 a 400, ritenendo così di facilitare la vendita del vino. Però esiste attualmente una disposizione di legge in virtù della quale i produttori possono aprire spacci di vendita del vino prodotto, senza alcuna limitazione di licenze; quindi la produzione, sotto questo aspetto, è enormemente facilitata. Invece, la proposta di legge vuole facilitare il commercio, ossia l'apertura di spacci per la vendita del vino; non ritengo possibile accogliere queste disposizioni, perché nei paesi di montagna, dove l'abitato è sparso, le osterie sono in un piccolo centro il che porterebbe ad averne 10 o 15, con la conseguenza del fallimento dell'esercente o dell'annacquamento del vino.

Mi sembra che coloro che sono intervenuti in questa discussione con preoccupazioni di carattere amministrativo, non abbiamo pensato alle esigenze delle popolazioni. Avranno accontentato quelle determinate persone che hanno fatto istanza per avere la licenza di vendita del vino, ma avranno scontentato coloro che già hanno le licenze, quei circoli dell'Enal e dell'Acli, che hanno la possibilità di ottenere licenze al di fuori delle limitazioni della legge. Voi sapete che i circoli Enal e Acli vivono su questi proventi della vendita del vino.

Quindi questa legge non deve essere accolta, perché i presupposti per la sua approvazione non esistono e perché i danni che ne verrebbero sono superiori ai pochi vantaggi che ne potrebbero derivare. Propongo, per tale ragione, di non passare all'esame degli articoli.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei precisare con chiarezza la situazione legislativa in proposito. Abbiamo una prima categoria: spacci di bevande non alcoo-

liche (articolo 86 della legge di pubblica sicurezza), e per questi c'è soltanto una licenza del questore, che non è soggetta a nessun rapporto limite. Una seconda categoria riguarda gli spacci di bevande alcoliche, con contenuto di alcool inferiore al 4,50 del volume e per questi c'è il rapporto di 1 a 400. Il vino non rientra in questa categoria, perché il vino, anche il più annacquato, supera la quota del 4,50 per cento di alcool. La terza categoria riguarda gli spacci che possono vendere bevande con contenuto alcolico superiore al 4,50 fino al 21 per cento. Per questi c'è il rapporto limite di 1 a 1000. Poi c'è la quarta categoria, che comprende gli spacci di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento: per questi il rapporto è pure di 1 a 1000 e per la loro apertura occorre una speciale autorizzazione del Prefetto.

BIAGIONI. La ragione per la quale il collega Perlingieri ha presentato questa proposta di legge, trova fondamento nella particolare situazione dei piccoli paesi. Non so se l'onorevole Tozzi Condivi vive in un paese, ma io, che sono in una zona prettamente di montagna, so bene che con l'avvicinarsi dell'estate (mi riferisco per esempio all'appennino Tosco-Emiliano) con l'arrivo di molti villeggianti, la popolazione cresce di 1400, 1500 abitanti. Il rapporto di 1 a 1000, allora, non regge più.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In questi casi si possono avere delle licenze stagionali.

BIAGIONI. So che in molti paesi non si dànno queste licenze. In ogni modo, se è così, non insisto. Tuttavia voterò a favore della proposta di legge.

BIMA. Io sono del parere che non si può legiferare solo per una parte di un tutto. La questione, invece, deve essere affrontata nel suo complesso, e deve essere risolta proprio dal Ministero dell'industria e commercio.

Io, tuttavia, non ritengo utile modificare il rapporto limite, e per questo sono favorevole alla proposta del relatore. C'è però un settore nel quale – sempre nell'ambito di una revisione generale – il rapporto può essere riveduto, nel settore, cioè, al quale ha accennato l'onorevole Biagioni. In alcuni paesi si verifica una affluenza stagionale, la quale viene a spostare il rapporto limite. Io ritengo che le licenze stagionali riguardino soltanto le bevande analcoliche e non le alcoliche e le super alcoliche. Bisognerebbe perciò che fosse data facoltà ai sindaci di accordare licenze stagionali anche per gli alcolici e super alcolici.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo 103 della legge prevede la concessione di licenze temporanee in caso di fiere, mercati e altre riunioni straordinarie, licenze che sono concesse dalle autorità locali di pubblica sicurezza. La disposizione medesima riguarda anche i luoghi nei quali per ragioni stagionali si verifica uno straordinario concorso di persone. Naturalmente deve essere rispettato il limite previsto dalla legge tenuto conto dell'affluenza delle persone.

BIAGIONI. Esiste un elenco di località turistiche e di stazioni di cura. Il novanta per cento delle località dell'appennino Tosco emiliano non sono ancora riuscite ad essere incluse in questo elenco e quindi non possono usufruire di queste licenze temporanee.

CREMASCHI CARLO. Io vorrei richiamarmi a quanto già dissi sulla proposta di legge Mannironi. Non è con questi sistemi che si risolve la crisi del vino. Il movente della proposta di legge Perlingieri è ottimo. Bisogna cercare di fare qualche cosa; ma non è attraverso l'incremento degli spacci che si risolve la crisi della produzione del vino. Nelle nostre zone abbiamo spacci che vanno trasformandosi in caffè e bar, perché la gente non beve più vino. Attraverso l'istituzione di nuovi spacci non si riuscirà a vendere più vino, ma a produrre più vino... Perché è logico che il venditore, il quale vedrà diminuito il consumo e dovrà tuttavia pagare tasse piuttosto forti, importerà del vino fatto con uva – e voi mi insegnate che il vino si fa... anche con l'uva – ma in casa sua produrrà altro vino... che gli permetterà di vivere.

La via giusta è quella della tipizzazione del vino, non quella suggerita da questa proposta di legge.

Sono perciò contrario a questa proposta di legge, riportandomi a quanto è stato già detto sulla proposta Mannironi.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. È probabile che l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia nato, *temporibus illis*, esclusivamente per ragioni di pubblica sicurezza. Però oggi il problema ha un carattere esclusivamente commerciale ed è per questo che io intervengo.

Il problema del vino è un problema complesso. Presumo che il presentatore della proposta di legge abbia avuto la lodevole intenzione di contribuire alla risoluzione della crisi vinicola. Però essa non può venire risolta soltanto aumentando le licenze di vendita, perché la crisi del vino è determi-

nata da un sottoconsumo, derivante a sua volta da una modificazione del gusto dei consumatori.

Il problema delle licenze è un problema vasto, che non può essere affrontato soltanto nel settore del vino; anzi nel settore del vino vi sono dei problemi particolari che si inquadrano nel problema generale. La libertà delle licenze è desiderabile, perché attraverso la libertà delle licenze si sprona la libera iniziativa e la libera concorrenza. Però la concorrenza produce i suoi beneficii quando non si superano certi limiti; altrimenti si avranno dei danni. La libera concorrenza fa sì che si abbia un numero di spacci adeguato alle esigenze; ma con la libera concorrenza si ha anche lo svantaggio, che viene superato, almeno in un certo momento, il limite *optimum* tra le licenze e le necessità dei consumatori.

Nel problema del vino si inserisce questa particolare situazione, che esso è uno dei prodotti più facilmente adulterabili. Poiché la crisi vinicola è determinata dal consumo, moltiplicando le licenze si ha una riduzione delle operazioni dei singoli operatori mercantili. Quindi un aumento del costo di gestione delle singole aziende e la concorrenza, non potendosi esercitare sul prezzo oltre un determinato limite, si eserciterà fatalmente sulla qualità del vino. Allora la moltiplicazione delle licenze implicando una adulterazione del prodotto, significherà aggravamento della crisi vinicola.

Per queste considerazioni, non sono favorevole alla proposta di legge. Potrei forse avanzare una lontanissima subordinata: se si vuole favorire la vendita del vino, lo si faccia con mezzi idonei, cioè lasciando la possibilità di dare la licenza a tutti quelli che la richiedono, purché si elimini la possibilità della adulterazione del vino. Ciò si potrebbe realizzare con la vendita del vino in bottiglie da un litro, mezzo litro e un quarto. Forse solo in questo modo si potrebbe avere il vantaggio della concorrenza ed eliminare gli svantaggi della adulterazione. Però, in questo caso, bisognerebbe presentare un diverso progetto di legge che non avrebbe nulla a che vedere con quello sottoposto oggi all'esame della Commissione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Ministero dell'interno ha emanato diverse circolari in cui sono state disposte delle agevolazioni notevoli per la vendita del vino da parte dei produttori diretti e anche per la concessione di licenze straordinarie in quei comuni in cui si tengono fiere e mercati e dove vi è l'affiusso stagionale di forestieri.

D'altra parte, mentre l'abolizione *sic et sempliciter* delle licenze sarebbe un'ottima cosa, voi sapete che vi sono anche delle esigenze di ordine pubblico, perché gli spacci di bevande alcoliche sono anche fomite di giuoco, di bagordi e di tante altre cose, per cui non si potrà mai rinunciare ad una specie di sorveglianza, dovuta appunto a queste esigenze. Se si trattasse soltanto di vendere il vino, potrei anche essere d'accordo; ma quando il vino si consuma sul posto, è necessario un controllo della polizia.

In via di massima, perciò, siamo contrari ad estendere eccessivamente le licenze. D'altra parte tutti i circoli, purché abbiano almeno 100 soci, possono vendere il vino, tutti i proprietari possono venderlo. La verità è invece che si sta mutando il gusto del consumatore. Io in alcuni congressi ho proposto di studiare un tipo di vino che abbia della appetibilità nella sua presentazione, in modo da combattere in breccia gli analcolici. Mi pare che sia stato anche bandito un concorso con un premio di un milione per attuare un tipo di vino dolciastro di questo genere.

BIAGIONI. In relazione alle mie precedenti osservazioni, sottopongo alla Commissione il seguente ordine del giorno, firmato anche dal collega Bima: « La I Commissione, nell'esame della proposta di legge n. 2597, fa voti perché, nell'ambito di un progetto di legge organico, sia caratterizzata la situazione dei comuni non ancora riconosciuti sedi di soggiorno, ai fini di una possibile concessione di licenze di vendita dei super alcoolici: e ciò per premiare gli sforzi di coloro che si adoperano per un miglioramento delle zone sede di turismo ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sono favorevole all'ordine del giorno Biagioni, Bima.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dai deputati Biagioni e Bima, e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo allora in votazione la proposta del relatore di non passare all'esame degli articoli.

(*È approvata*).

S'intende, con ciò, che la Commissione non approva la proposta di legge n. 2597.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità. (Approvato dal Senato). (2694).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente, la discussione del disegno di legge: Norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità, già approvato dal Senato.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento.

L'onorevole Riva, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. Questo disegno di legge, trasmesso dal Senato, è stato approvato all'unanimità da quell'Assemblea il 29 aprile 1952. Esso contempla alcune norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità che è assurto alla più alta importanza per efficienza di impianti, e per complessità di compiti di carattere sanitario e scientifico.

L'istituto, con la legge del 1936, fu dotato, all'atto della sua costituzione, di 800 mila lire. Successivamente, per la molteplicità dei suoi compiti, questa dotazione fu aumentata dopo due anni a 4 milioni e oggi gli sono assegnati 800 milioni, perché esso è fornito di larghi laboratori, in collaborazione anche con laboratori dell'estero. Lo dirige il professor Marotta, il quale si prodiga in ricerche scientifiche, per corsi di istruzione e anche per corsi dedicati a stranieri; l'Istituto è frequentato da alte personalità scientifiche del mondo, con un riconoscimento entusiasta per i suoi impianti e per i suoi servizi in genere. Esso si dà anche a delle pubblicazioni scientifiche e i lavori eseguiti nei suoi laboratori costituiscono apprezzatissimi interventi in tutti i congressi mondiali.

Durante la guerra l'Istituto dovette limitare la sua attività; ha subito anche danni per eventi bellici, che hanno ridotto la potenzialità dei suoi laboratori. Però, oggi, ha ripreso in pieno la sua attività, riallacciando le relazioni con tutto il mondo scientifico e suscitando un grande fervore di opere e di uomini. Questo istituto si potrebbe paragonare all'Istituto Pasteur; ma quest'ultimo ha delle finalità e delle attività più limitate. L'Istituto superiore di sanità ha degli ambienti non solo materialmente, ma anche scientificamente, più ampi dell'Istituto Pasteur e assolve un compito scientifico veramente superiore.

Esso è dotato di laboratori di biologia, di chimica biologica, di chimica terapeutica, di fisica, di ingegneria, di microbiologia, di parassitologia, e possiede, accanto a tutti questi istituti, una larga biblioteca con oltre 60 mila volumi, mentre gli pervengono oltre mille periodici da tutto il mondo. È dotato di un museo molto ricco, con magnifici pezzi e magnifiche collezioni. Ha una segreteria didattica per i corsi di insegnamento, ha relazioni con l'estero, e gli ospiti che di frequente vengono a visitare l'Istituto sono numerosissimi. Ha inoltre laboratori di fotografia e di disegno ed è largamente dotato di officine meccaniche. Sono a capo di questi laboratori uomini di eccezionale importanza per la loro capacità scientifica e il loro prestigio morale. La produzione dell'Istituto è quanto mai completa ed esso è stato proposto come centro internazionale di studio dell'Organizzazione mondiale della sanità, appunto per la completezza dei suoi impianti e dei suoi laboratori. Questa proposta è stata accettata da tutti gli istituti sanitari mondiali e nel 1951 è stata fatta una inaugurazione con l'intervento di scienziati da tutte le parti del mondo e di 25 premi Nobel. È precisamente la prima realizzazione di carattere mondiale di un centro di attività sperimentale.

Le attività del 1950 si possono riassumere in questi termini: lavori scientifici pubblicati 66; analisi ad alimenti e bevande 1588; campioni medicinali esaminati 209; disinfettanti e disinfestanti 330; sono state completate e messe in commercio dosi di vaccino prodotte nell'Istituto per 900.500 unità; progetti per opere igieniche esaminati (in quanto che tutti i progetti per opere igieniche vengono esaminati dall'Istituto) 204 per un importo di 27.339 milioni; l'Istituto ha dato parere favorevole a 415 impianti di iniziativa privata; altri pareri vari 62; sono state ammesse all'Istituto competenze scientifiche italiane e straniere per ben 28 elementi.

Per tutta questa sua attrezzatura, che è venuta aumentando e completandosi, così da renderlo il migliore del mondo, è necessario che l'Istituto abbia, nella sua completezza scientifica, anche una certa autonomia di carattere economico. Ed è questo lo scopo prevalente del disegno di legge. Già l'Istituto era in passato alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno. Per l'articolo 1 del disegno di legge esso passa invece alle dirette dipendenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità. L'articolo 2 prevede un Comitato d'amministrazione e un comitato scientifico; del primo fanno parte elementi della ragioneria centrale dello Stato per un migliore coordinamento di carattere econo-

mico. L'articolo 6 eleva – ed è questa la parte sostanziale di carattere economico – a 30 milioni il limite delle spese che possono essere sostenute dall'Istituto, previo il parere del Comitato amministrativo, qualora si tratti di aste pubbliche e licitazioni private o appalti o concorsi, e a lire 10 milioni quando si tratti di trattative private o lavori in economia.

L'articolo 8 assegna all'Istituto un ufficio di ragioneria distaccato dalla ragioneria centrale dello Stato. Le altre disposizioni rientrano nel normale regolamento dell'Istituto.

Sono favorevole al disegno di legge e lo affido alla Commissione per l'approvazione, convinto che esso persegue alte finalità di carattere sociale e scientifico, mirando a rendere sempre più efficiente l'Istituto superiore di sanità che è vanto e decoro della nostra Patria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAILIS. Non ho nulla da obiettare alla relazione dell'onorevole Riva, che ha messo in luce la consistenza scientifica e le alte finalità di questo Istituto. Ma l'onorevole Riva ha parlato di indagini scientifiche, di attività didattica, di biblioteche, ecc. Riferendomi alla discussione cui dette luogo, a suo tempo, l'istituzione di questo Istituto, desidererei sapere quale rapporto ci sia con le università. Perché in questo Istituto si fa né più né meno di quello che si fa nelle università. Il relatore ha parlato di attività didattiche. Anche in questo campo, dal punto di vista scientifico e finalistico, ci dovrebbe essere un coordinamento con le università. Quali rapporti esistono tra le attività scientifiche e didattiche che sono svolte da questo Istituto e le identiche attività scientifiche e didattiche perseguite dagli atenei? Desidererei sapere se c'è una certa organicità tra le due attività oppure se c'è un qualche distacco, che dovremmo eliminare.

TOZZI CONDIVI. Le mie preoccupazioni sono di carattere precisamente opposte, perché se questo Istituto si limitasse a studiare, non mi preoccuperei gran che. Quello che mi preoccupa invece è che esso si prefigge di produrre determinati prodotti e di venderli. È quindi un istituto scientifico il quale si trasforma in un istituto commerciale.

Questo mi preoccupa enormemente, ed anche il fatto, accennato dall'onorevole Riva, che tutto ciò non comporta alcun onere per lo Stato. Ma tutti coloro che aprono un commercio hanno un onere possibile, per le passività che possono sopravvenire dall'esercizio. Questo è il punto fondamentale. È un punto interrogativo formidabile che noi della prima Commissione dobbiamo porci. Si dice che l'Istituto è affidato in sicure mani, che gli scienziati sono delle bravissime persone; ma gli scienziati hanno la testa nelle nuvole e, quando si crea un consiglio d'amministrazione di cui fanno parte delle bravissime persone, colui che farà tutto sarà un direttore, il quale, dopo due anni dirà: « Ci sono tanti miliardi di *deficit*... » e lo Stato pagherà.

Noi ci troviamo dinanzi a un comitato amministrativo; ma nella relazione del Senato è detto che è un vero consiglio d'amministrazione. L'onorevole Riva non ci ha detto quale andamento abbia avuto finora questo Istituto nel suo esercizio commerciale, quali siano stati i bilanci degli anni 1947-48-49 e dove voglia arrivare. Mi pare che i colleghi non possano non tener conto di queste mie preoccupazioni, anche se ciò potrà dispiacere all'onorevole Alto Commissario, il quale ha presentato questo progetto di legge che è stato approvato all'unanimità dal Senato e che mi auguro sarà approvato all'unanimità anche dalla Camera, ma che io, per conto mio, non mi sento di approvare.

RUSSO CARLO. L'onorevole Riva ha posto in rilievo le funzioni di questo Istituto e il suo prestigio ed io concordo sulle sue benemerenze dal punto di vista scientifico.

Premesso questo, ho però delle preoccupazioni per il modo in cui il disegno di legge è formulato. Io ritengo che questo Istituto sia opportuno che passi dalle dipendenze del Ministero dell'interno alle dipendenze dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, più attinente per la materia. Ritengo però che non debba essere alle dipendenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, bensì alle dipendenze dell'Alto Commissariato, affermando il principio di dipendenza e di vigilanza che è necessario che l'Alto Commissariato eserciti sull'Istituto superiore di sanità.

Un secondo motivo di preoccupazione si riferisce al modo come è composto il Comitato dell'istituto. Se esaminiamo la sua composizione, ci rendiamo conto che c'è una maggioranza di funzionari dell'Istituto stesso: dal direttore generale, vicepresidente, a due capi di laboratorio, a due funzionari preposti ai servizi del personale e di amministrazione. Si crea quindi confusione tra gli esecutori e quelli che debbono dare le direttive. In verità questo Comitato amministrativo ha

funzioni ridotte per il modo come è composto e diventa una emanazione della burocrazia dell'Istituto.

Altra preoccupazione riguarda l'articolo 8. Questo dice che per i controlli prescritti è stabilito un ufficio di ragioneria alle dipendenze del Ministero del tesoro. Quando esiste un ufficio di ragioneria presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, deve essere questo ad avere il controllo dell'Istituto, senza bisogno di creare una ragioneria distaccata presso l'Istituto stesso. Qui abbiamo un istituto che rivendica una determinata autonomia. Io sono d'accordo, ma poiché gestisce dei fondi che sono fondi del contribuente italiano e dello Stato, mi pare evidente che debba essere sottoposto ad un controllo effettuato direttamente secondo le norme generali dalla Ragioneria dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Quindi, pure approvando il disegno di legge, credo che sia opportuno apportarvi alcuni emendamenti.

NUMEROSO. Sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Russo e non aggiungo altre parole al riguardo. Debbo fare però un rilievo sull'articolo 9 per quanto riguarda il consiglio di disciplina per il personale. Anche questo è un po' una novità che non può essere ammessa, in quanto, evidentemente, presso l'Alto Commissariato c'è un organo *ad hoc*, e questo organo potrebbe occuparsi anche del personale dell'Istituto superiore di sanità. Non mi sembra opportuno che venga istituita una commissione di disciplina speciale per questo personale.

Per queste e per le altre considerazioni, che mi sembrano molto importanti – specialmente quelle relative alla composizione del Comitato d'amministrazione in cui c'è una maggioranza assoluta di funzionari – non mi sembra che la soluzione proposta possa essere da noi approvata con perfetta tranquillità di coscienza. Sono obiezioni sulle quali io concordo perfettamente.

LONGHENA. Forse perché io conosco molti di coloro che fanno parte dell'Istituto superiore, sono favorevole all'approvazione del progetto di legge nel testo trasmesso dal Senato. Io chiedo se si debba costantemente permanere su degli schemi che in pratica, non funzionano bene, o se non dobbiamo nella amministrazione tentare delle vie nuove, le quali ci possono indicare domani la strada che dobbiamo percorrere per tanti e tanti istituti. Io mi limito a citare un istituto che conosco abbastanza bene: il provveditorato ai lavori pubblici. Parve, per un momento, che fosse un salto nel buio; viceversa questi provveditorati ai lavori pubblici hanno funzionato magnificamente in quei momenti di emergenza in cui la loro opera si rese necessaria.

NUMEROSO. Il paragone non regge.

LONGHENA. Io, forse perché sono vecchio, odio qualche volta il vecchio e vorrei che tentassimo altre strade. Perché non possono essere buone anche le strade nuove? Qui abbiamo l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità il quale ha, di fronte al Parlamento, una figura ben determinata; abbiamo il direttore generale, abbiamo un consigliere di stato, un magistrato della Corte dei conti, un funzionario della Ragioneria dello stato; occorrendo, invece di mettere due capi di laboratorio, potremmo metterne uno; ma ad ogni modo sono elementi i quali possono per la loro posizione garantire un'amministrazione perfetta. Non comprendo perché voi vogliate ritornare sempre al vecchio, quando il vecchio dimostra di essere lento per sua natura e di essere anche incapace spesso di fare quello che è necessario.

Quindi sono favorevole a questa novità, tanto più che desidero che ci sia un po' di scioltezza che ora non c'è.

In quanto alle preoccupazioni dell'onorevole Sailis, io le comprendo. Ma questo nuovo istituto è qualche cosa di lontano dall'università, che fa della scienza per la scienza, mentre l'Istituto fa della scienza anche per la vita immediata, in quanto che tutti i prodotti che verranno sottoposti al controllo, vengono esaminati dal professore Marotta il quale è un uomo di una competenza di una saggezza e di una probità straordinarie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RIVA, *Relatore*. L'onorevole Longhena ha già risposto in parte agli oratori intervenuti.

Per quanto riguarda l'onorevole Sailis, il quale ha fatto le sue riserve circa l'attività didattica e scientifica, debbo dire che l'Istituto superiore di sanità esercita appunto queste attività parallelamente alle università senza intralciare minimamente il lavoro di queste ultime, anzi in perfetta collaborazione. Non solo, ma come bene osservava l'onorevole Longhena, l'attività dell'Istituto superiore si rivolge a quanto riguarda la vita attiva, con tutte quelle indagini scientifiche che tante volte non ricorrono nelle università, sia per la produzione, sia per le ricerche e le analisi, sia per l'esame di progetti di carattere

igienico sanitario, che passano davanti all'Istituto stesso.

Quindi, nessuna interferenza, nessuna concorrenza, ma lavoro parallelo.

SAILIS. Ma le parallele non si incontrano mai. Qui si tratta di coordinamento.

LONGHENA. I matematici dicono che le parallele all'infinito si incontrano...

RIVA, *Relatore*. È un lavoro parallelo, che non è in contrasto con una reciproca collaborazione.

Riguardo poi a quanto osservava l'onorevole Tozzi Condivi, è logico che questo disegno di legge è fatto unicamente per dare una maggiore snellezza a questo Istituto, il quale deve provvedere con i suoi mezzi ad una funzione più ampia di quella che aveva per il suo statuto originario. Infatti da un momento all'altro può esserci bisogno per qualche ricerca di acquistare degli strumenti, operazione nella quale bisogna procedere direttamente, senza perdere tempo, perché, altrimenti, si potrebbe arrivare quando gli strumenti non ci sono più o quando sono già sorpassati. È l'esigenza del momento che richiede la necessità di un lavoro o l'acquisto di uno strumento. Non ho esaminato i bilanci, ma gli uomini che sono preposti per l'articolo 3 all'amministrazione, ci dànno piena garanzia: sono non solo uomini dell'Istituto, ma anche uomini che appartengono alla Ragioneria centrale dello Stato, i quali possono esercitare una diretta sorveglianza sul Comitato d'amministrazione.

L'onorevole Russo pensava di sottoporre l'Istituto alle dipendenze dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e non dell'Alto Commissario. Penso che anche questo non possa essere accettato, perché proprio per la snellezza che l'Istituto esige, è necessario, secondo me, che sia l'Alto Commissario, già presente nel consiglio d'amministrazione, che abbia l'alta sorveglianza diretta. Mi pare che questo possa essere più pratico e più sollecito, perché l'Alto Commissario potrebbe demandare questa funzione ad un funzionario dell'Alto Commissariato.

La soppresione dell'articolo 8, proposta pure dall'onorevole Russo, non può essere accettata, perchè non si tratta di una ragioneria indipendente, ma di una ragioneria composta di funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

RUSSO CARLO. Io ho detto che non trovo opportuno frazionare all'infinito questo controllo, perché l'ufficio di ragioneria esistente presso l'Alto Commissariato, può esercitare il controllo anche sull'Istituto.

RIVA, *Relatore*. L'istituzione di un ufficio di ragioneria *ad hoc* è proprio per attuare una maggiore snellezza e una procedura più semplice. Per le stesse ragioni, rispondo all'onorevole Numeroso che la disciplina è affidata alla Commissione interna di disciplina, perché si tratta di un istituto autonomo, che non può ricorrere alla commissione di disciplina dell'Alto Commissariato. L'Istituto ha in sé anche in questo ramo tutto quello che gli occorre per la sua indipendenza, per la sua snellezza, per la sua scioltezza e per gli altri fini che si propone.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità*. Io prego nel modo più vivo la Commissione di volere approvare il disegno di legge così come è venuto dal Senato; e per questo voglio precisare qualche idea che forse non è stata sufficientemente chiarita dagli oratori che mi hanno preceduto, perché non ne posseggono gli elementi.

L'Istituto superiore di sanità vive già oggi in una sfera della più ampia autonomia, tanto che il suo bilancio non fa parte del bilancio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. Questo spiega perché in passato l'Istituto superiore dipendeva direttamente dal Ministro dell'interno, non dal Ministero dell'interno, e perché oggi nulla si innova riconfermando quello che è già in atto, da quando al Ministero dell'interno fu tolta la Direzione generale di sanità e fu costituito l'Alto Commissariato: che cioè l'Istituto superiore dipende dall'Alto Commissario e non dall'Alto Commissariato.

Può sembrare singolare che il capo di una amministrazione venga alla Commissione ad affermare la necessità di mantenere l'autonomia di un dato organo, anziché di metterlo sotto la vigilanza della sua amministrazione. Ma è proprio l'esigenza tutta particolare e la fisionomia tutta particolare di questo Istituto, che hanno consigliato questa situazione, e l'attuale disegno di legge non modifica le norme già in vigore.

Vorrei che la Commissione facesse una visita all'Istituto Superiore, per rendersi conto della natura sui generis, atipica, dell'Istituto stesso. Esso ha funzioni di ricerca puramente scientifica, funzioni di ricerche scientifiche applicate; fabbricazione di vaccini e antibiotici in quanto non provveda l'industria privata; ha un impianto pilota per la fabbricazione della penicillina; ha impianti tipo ai fini di poter consentire con maggiore perfezione di causa il controllo degli antibiotici, che per legge è demandato allo Stato e dall'Alto Commissariato per la

sanità è affidato all'Istituto Superiore; funzioni didattiche, in un campo che è diverso da quello universitario (per esempio i corsi di aggiornamento per i medici provinciali, corsi per stranieri, conferenze tenute da scienziati stranieri e italiani); l'Istituto ha un proprio bilancio, ha una propria gestione, ha propri uffici di controllo, propri uffici amministrativi. Il ruolo dell'Istituto superiore di sanità non è il ruolo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Noi otteniamo, a nostro avviso, il sufficiente legame che deve esserci tra l'amministrazione sanitaria e l'Istituto superiore in quanto serve l'amministrazione sanitaria. Ma non sono al servizio dell'amministrazione sanitaria per esempio gli esperimenti di fisica nucleare, che appartengono al campo scientifico puro, prima di scendere nel campo delle applicazioni. Il rapporto è sufficiente, così come era fissato dalla legge precedente e come è fissato in questa legge. Il segretario generale, e i direttori generali dell'A.C.I.S. non hanno superiorità gerarchica sull'Istituto; l'Alto Commissario invece ha questa superiorità gerarchica, che è sancita dalla espressione: « È posto alle dipendenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ».

Lo stesso ragionamento può farsi per l'articolo 8. È un ufficio particolare di controllo, perché l'Istituto non dipende dall'Alto Commissariato, ed ha un bilancio proprio. Non capirei perché la ragioneria dell'Alto Commissariato, che controlla i fondi dell'Alto Commissariato, dovrebbe controllare un altro organo, che ha bilancio proprio e che attinge i fondi ad altri stanziamenti, che non sono quelli dell'Alto Commissariato.

Per tutte queste ragioni, data la delicatezza della questione – ho ricordato che tra la nostra amministrazione come tale e l'Istituto superiore non esiste un rapporto gerarchico e che invece il rapporto gerarchico esiste tra il capo dell'amministrazione e il direttore generale e l'altro personale dell'Istituto – data la delicatezza della questione, ripeto, pregherei di non incrinare tale struttura e di voler approvare il disegno di legge così come è stato presentato alla Commissione.

Quando, domani, fossimo di fronte a diverse norme di ordinamento della Presidenza del consiglio o dell'amministrazione sanitaria, allora potrebbe essere il momento di dare all'Istituto Superiore una posizione connessa alla Presidenza del consiglio o alla nuova tipica amministrazione sanitaria. Ma in questo momento abbiamo qui il necessario e il sufficiente, e voi avete soprattutto la nostra preghiera di voler approvare il disegno di legge nel testo trasmesso al Senato.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Istituto superiore di sanità esplica – alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica – funzioni di ricerca scientifica, nonché di produzione di sieri, vaccini, sostanze antibiotiche, ed altre ritenute utili al raggiungimento dei suoi fini. Esegue controlli di Stato, controlli analitici ed assolve a tutti gli altri compiti che le leggi gli affidano.

(*È approvato*).

ART. 2

Presso l'Istituto superiore di sanità sono istituiti un Comitato amministrativo ed un Comitato scientifico, nominati per un triennio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Comitato amministrativo dell'Istituto è composto:

a) dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, *Presidente;*

b) dal Direttore generale, *Vice-Presidente;*

c) da un Consigliere di Stato;

d) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al V;

e) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al V;

f) da due capi di Laboratorio dell'Istituto;

g) dai due funzionari preposti rispettivamente ai servizi del personale e di amministrazione dell'Istituto.

Un funzionario di ruolo dell'Istituto, designato dal Direttore generale, esercita le funzioni di segretario.

In seno al Comitato viene nominata una Giunta, composta dal Direttore generale, che la presiede, e da due membri scelti fra i componenti del Comitato. La Giunta provvede nei casi di urgenza.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Comitato scientifico è composto da dieci membri scelti fra personalità scientifiche specialmente competenti nei vari campi di attività dell'Istituto.

Il Direttore generale dell'Istituto lo presiede e gli sottopone le questioni da esaminare.

(*È approvato*).

ART. 5.

Salvo il disposto dell'articolo 6, il Comitato amministrativo esercita, nei confronti del personale dell'Istituto, le funzioni attribuite, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, al Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto medesimo.

(*È approvato*).

ART. 6.

I limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, per lavori e forniture effettuati nell'interesse dell'Istituto, sono stabiliti in 30 milioni, quando si intenda provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e in 10 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia.

Peraltro, sugli atti che importino una spesa superiore ai limiti normali vigenti, ma non eccedente i limiti di cui al precedente comma, deve essere sentito il Comitato amministrativo il cui parere è vincolante.

Il limite massimo previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, per le aperture di credito a favore del funzionario delegato dell'Istituto, è fissato in 10 milioni.

(*È approvato*).

ART. 7.

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi all'Istituto, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Direttore generale dell'Istituto.

(*È approvato*).

ART. 8.

Per i controlli prescritti dagli articoli 168 e successivi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è costituito presso l'Istituto un ufficio di ragioneria dipendente dal Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 9.

La Commissione di disciplina di cui all'articolo 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, per il personale dell'Istituto è costituita dal Direttore generale che la presiede, da un capo di Laboratorio e da un funzionario del ruolo dei servizi amministrativi di grado non inferiore al VI.

Saranno inoltre nominati due membri supplenti scelti fra funzionari dell'Istituto di grado non inferiore al VII.

Un funzionario di ruolo dell'Istituto designato dal Direttore generale esercita le funzioni di segretario.

(*È approvato*).

ART. 10.

Le norme contrarie od incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Varriale ed altri: Sconto sui biglietti dei pubblici spettacoli e manifestazioni sportive a favore dei minorati dell'udito. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (2135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine, il seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Varriale ed altri: Sconto sui biglietti dei pubblici spettacoli e manifestazioni sportive a favore dei minorati dell'udito.

RIVA, *Relatore*. Faccio osservare che, già nella seduta precedente, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Andreotti, aveva espresso il desiderio di intervenire nella discussione, perché aveva delle proposte di modifiche da presentare. Essendo il Sottosegretario Andreotti assente, credo che bisognerebbe rinviare la discussione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo opportuno rinviare la discussione alla prossima seduta.

SAILIS. Io debbo rilevare che noi riserviamo spesso dei benefici a categorie che li meritano; ma qui non si fa nessuna discriminazione tra minorati dell'udito che sono abbienti e quelli che non lo sono. Secondo me questo sistema di estendere i benefici non è giusto. Chi può pagare, paghi.

PRESIDENTE. Questa è una questione di merito che verrà posta quando si discuterà la proposta di legge.

Se non vi sono osservazioni, aderendo al desiderio espresso dal Sottosegretario Andreotti, la discussione della proposta di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali, durante il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1950 ». (2692).

Presenti e votanti . . . 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni all'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, concernente integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951 » (2728).

Presenti e votanti . . . 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto superiore di Sanità » (2694).

Presenti e votanti . . . 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Armosino, Audisio, Bima, Camposarcuno, Codacci-Pisanelli, Conci Elisabetta, Delli Castelli Filomena, De Michele, Di Donato, Donatini, Lombardi Colini Pia, Longhena, Marazza, Merloni, Molinaroli, Numeroso, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Saragat, Tozzi Condivi, Turchi, Vigorelli.

È in congedo:

Martini Fanoli Gina.

La seduta termina alle 11,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI